DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Penale

ESTREMI

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data udienza: 06 marzo 2011
Numero: n. 11163

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza emessa il 24 maggio 2011 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano;
udita nella camera di consiglio del 6 marzo 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Franco Amedeo;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano convalidò il provvedimento emesso il 13.5.2011 dal questore di Milano, che imponeva a M.M. l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia durante tutte le partite di calcio disputate dalla squadra del Milan per una durata imprecisata.
L'intimato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, e del diritto di difesa, in quanto non è stato concesso il termine minimo per difendersi prima della convalida;
2) totale mancanza di motivazione sulla necessità di imporre l'obbligo di presentazione oltre al divieto di accesso.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo - ed assorbente - motivo è fondato.
Nella specie, infatti, il provvedimento del questore è stato notificato all'interessato il giorno 23 maggio 2011, alle ore 12:30 ed è stato convalidato dal Gip con ordinanza emessa il giorno 24 maggio 2011, alle ore 13:56.
La delibazione della convalida è intervenuta pertanto prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica dei provvedimenti agli interessati, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Va invero ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 144 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, (come modificato dalla L. n. 45 del 1995) nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. La Corte ha con tale decisione sottolineato l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire, chiarendo che "detta facoltà dovrà evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge". Questo principio è stato recepito nella L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2 bis (modificato dalla L. n. 377 del 2001) che ha previsto che nella notifica del provvedimento del questore sia inserito l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida.
E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che al fine di rendere concreto il diritto di difesa, riconosciuto all'interessato, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole, il quale, non essendo stato previsto dal legislatore come termine "ad quem", non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento per il quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida e, cioè, 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere del tutto vanificato il principio affermato dalla Corte Costituzionale, tenuto conto che l'interessato, qualora la convalida avvenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esercitare il proprio diritto di difesa. La giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, si è quindi ormai consolidata nel ritenere adeguato il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento impositivo (ex plurimis, Sez. 1, 18.2.2004, n. 17899, Casadei, m. 228285; Sez. 3, 6.2.2007, n. 11467, Pedino, m.

235957; Sez. 3, 15.4.2008, n. 26136, Senatore, m. 240533;
Sez. 3, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816).
Nella specie tale termine non è stato rispettato perchè il provvedimento del questore è stato convalidato prima che fosse trascorso il periodo di tempo minimo di 48 ore dalla notifica all'interessato, indicato dalla giurisprudenza come necessario per permettere l'esplicazione del diritto di difesa e della facoltà di presentazione di memorie e deduzioni.
Ne consegue che l'ordinanza è affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c), per violazione del diritto di difesa (Sez. 3, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816).
Il Procuratore generale nella sua pregevole requisitoria scritta ha sostenuto che l'ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio.
Il Collegio, a questo proposito, ricorda che sulla detta questione (annullamento con rinvio o senza rinvio) vi sono state per lungo tempo (poco opportune) incertezze ed oscillazioni giurisprudenziali.
Negli ultimi anni, però, la giurisprudenza si è finalmente consolidata, con l'adesione ormai unanime alla tesi secondo cui, nel caso di mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica, è assente un presupposto legittimante lo stesso passaggio all'esame del merito del provvedimento, il quale quindi non risulta validamente intrapreso dal giudice nei termini di legge, con la conseguente necessità di un annullamento senza rinvio. Ed invero, se il provvedimento di convalida "risulti inficiato da vizi che avrebbero precluso in radice il valido passaggio all'esame del merito da parte del GIP, la loro rilevazione, facendo venir meno in toto e ab origine l'espletato controllo giurisdizionale, non può che comportare l'annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida, con correlativa decadenza della misura preventiva, posto che un eventuale annullamento con rinvio si risolverebbe nell'abilitare il GIP a svolgere per la prima volta quel controllo di merito, ormai definitivamente precluso dall'intervenuto decorso del termine" (cfr., tra le altre, Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m.
232712; Sez. 1, 12.12.2002, n. 5718, Damiano, m, 223406; Sez. 1, 18.2.2004, n. 17899, Casadei, m. 228285; Sez. 1, 17.10.2004, n. 45183, Faustini, m. 231024; Sez. 3, 6.7.2007, n. 35517, Carlini, m.
237406; Sez. 3, 19.11.2009, Ancelsti; Sez. 3, 15.6.2010, Del Vivo).
Le pur interessanti considerazioni del Procuratore generale non sono sufficienti a far rimettere in discussione gli approdi della giurisprudenza ormai consolidata sul punto, col rischio di dar luogo ad un nuovo periodo di contrasti ed incertezze.
D'altra parte, va anche ricordato che una delle ragioni (fra le tante altre) che hanno indotto questa Corte ad aderire alla suddetta opzione interpretativa è data dal fatto che, in questo modo, viene data al questore la possibilità, qualora ne ravvisasse la necessità, di emettere immediatamente un nuovo provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione, mentre altrimenti l'efficacia di tale obbligo resterebbe sospesa per tutto il tempo del giudizio di rinvio. Ed è per questa ragione, del resto, che si è instaurata la prassi di mandare la cancelleria di dare comunicazione al questore competente del dispositivo della sentenza di annullamento senza rinvio, il che permette una eventuale immediata nuova emanazione del provvedimento senza nemmeno dover attendere il deposito della sentenza.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
Va inoltre ricordato che, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite, "in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dalla L. 12 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione" (Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m. 232712).
Conseguentemente, va anche dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento impositivo del questore di Milano del 13 maggio 2011, ovviamente solo per quanto concerne l'obbligo di presentazione all'autorità di polizia.

P.Q.M.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia dei provvedimenti del Questore di Milano del 13 maggio 2011, limitatamente all'ordine di presentazione.
Dispone trasmettersi copia del presente dispositivo al Questore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012

Cassazione penale sez. III, 06 marzo 2011 (udienza) , n. 11163

Utente: CAB CENTRO ATENEO PER BIBLIOTECHE cabce6412

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

GIUFFRÈ EDITORE